

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

VERBALE N. 5 DELL'ADUNANZA DEL 5 FEBBRAIO 2009

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario Antonio Conte, il Consigliere Tesoriere Rosa Ierardi nonché i Consiglieri Giovanni Cipollone, Goffredo Maria Barbantini, Sandro Fasciotti, Paolo Nesta, Livia Rossi, Donatella Cerè, Rodolfo Murra, Francesco Gianzi, Cristiana Arditi di Castelvetere.

- Il Presidente Cassiani riferisce che si è recato dal Presidente Settembrino Nebbioso, Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia, per affrontare il problema del rilascio dei locali consiliari e per chiedere un incontro con il Ministro al quale si augura partecipino tutti i Consiglieri.

Il Consiglio ringrazia il Presidente e resta in attesa di ulteriori notizie.

- Il Presidente Cassiani riferisce che per il secondo anno il Presidente dell'Ordine romano non è stato invitato all'inaugurazione dell'Anno Giudiziario in Corte di Cassazione. Sottolinea la gravità di tale scelta che, a suo avviso, dimostra scarso rispetto per l'Avvocatura e si inserisce in una panoramica nella quale si staglia l'assurdo proposito di estromettere l'Ordine dalla sua sede storica di Piazza Cavour.

Il Consiglio ne prende atto e si unisce al Presidente nello stigmatizzare la scelta di estromettere l'Ordine degli Avvocati di Roma dalla Cerimonia di apertura dell'Anno Giudiziario in Cassazione.

- Il Presidente Cassiani riferisce sull'inizio del Corso di Diritto Societario e sul suo intervento in quella occasione. In particolare formula i suoi complimenti al Cons. Sandro Fasciotti, all'Avv. Giorgio della Valle, a tutti i Componenti la Commissione di Diritto Societario per l'ineccepibile organizzazione e per la scelta degli illustri relatori, a cominciare dai padri della riforma, On. Vietti e Prof. Santosuosso che, unitamente all'Avv. della Valle, hanno svolto dotte e approfondite relazioni in una Aula gremita in tutti gli ordini di posti.

Il Consiglio ne prende atto ed esprime compiacimento al Consigliere Fasciotti e alla Commissione di Diritto Societario.

- Il Presidente Cassiani riferisce che in data 18 novembre 2008 ha inviato al Consigliere Bucci una lettera con la quale, nell'augurargli una pronta guarigione, gli chiedeva indicazioni in ordine alle pratiche disciplinari e ai pareri di congruità allo stesso assegnati.

A detta lettera rispondeva il figlio del Consigliere Bucci, Avv. Fabrizio Bucci, il quale comunicava che al padre era stato inibito "ogni stress da impegni professionali e simili, con possibilità di rivedere la prognosi tra 6/8 mesi".

Il Presidente Cassiani ritiene che, stante il prolungarsi dell'assenza del Consigliere Bucci, tutte le incombenze istituzionali allo stesso delegate vadano assegnate ad altri Consiglieri e, comunque, il Presidente Cassiani valuta urgente che si trovi una soluzione che garantisca una pronta evasione delle pratiche sopraindicate.

Intervengono sul punto vari Consiglieri e, dopo ampia discussione, l'argomento viene rinviato alla prossima adunanza al fine di trovare un'ideale soluzione.

Prende la parola il Consigliere Cerè la quale, al di là della decisione del Consiglio di rinviare alla prossima adunanza l'argomento, si offre di farsi carico essa Consigliere Cerè di tutte le pratiche in sospeso del Consigliere Bucci (omissis).

- Il Presidente Cassiani chiede al Consiglio di esaminare il progetto di riforma della Giustizia elaborato dal Governo e di prendere posizione sullo stesso.

Il Consiglio rinvia le proprie osservazioni ad altra adunanza.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- Il Presidente Cassiani affronta il problema dello "sciopero bianco" del Personale di Cancelleria. Propone di prendere contatto con i rappresentanti sindacali e con il Presidente del Tribunale onde studiare una strategia che contemperi le "sacrosante" aspirazioni dei dipendenti con l'esigenza, altrettanto primaria, del funzionamento degli Uffici Giudiziari.

Il Consiglio delega il Presidente.

- Il Presidente Cassiani, in merito alla lettera dell'Avv. Giovanni Malinconico, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina, propone come urgente e necessario un incontro con tutti i Presidenti del Distretto, allo scopo di intraprendere una linea comune sul problema della riforma dell'ordinamento professionale.

Il Consiglio delega il Presidente ad organizzare l'incontro.

Rilascio della sede del Consiglio - udienza davanti al T.A.R. - valutazioni e iniziative

- Il Presidente Cassiani riferisce che lunedì prossimo, insieme al Cons. Murra, si recherà dal Direttore del Demanio per affrontare il problema attuale e scottante della richiesta di rilascio dei locali di Piazza Cavour.

Il Consiglio ne prende atto e resta in attesa di notizie.

Inaugurazione dell'Anno Giudiziario presso la Corte di Appello di Roma

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla Cerimonia di apertura dell'Anno Giudiziario in Corte di Appello e in particolare sui temi trattati nel suo discorso che ha riscosso il consenso di gran parte dei Colleghi e che distribuisce in copia a tutti i Consiglieri.

Il Consiglio ringrazia il Presidente.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- Vista la richiesta di parere deontologico presentata dall'Avv. (omissis) in data odierna circa la possibilità per l'avvocato, già incaricato di assistere un cliente in una controversia di natura civilistica, di assumere successivamente il patrocinio del coniuge separato del cliente stesso contro quest'ultimo;
rilevato

che l'art. 51 del Codice deontologico forense stabilisce che i mandati contro ex clienti possano essere assunti solo qualora ricorra la doppia condizione:

- a) che il precedente mandato sia cessato da almeno due anni;
- b) che il secondo incarico abbia ad oggetto questioni diverse dal precedente;

esprime parere

nel senso di ritenere ammissibile l'assunzione del nuovo incarico qualora ricorrano entrambe le condizioni di cui sopra.

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per fine pratica: provvedimenti consequenziali

- Il Consigliere Barbantini riferisce in merito alla delibera assunta dal Consiglio nell'adunanza del 5 novembre 1992 riguardante i "praticanti procuratori" ora "praticanti avvocati" punto 11 dell'ordine del giorno di quella adunanza "Pratica forense e suo controllo", la quale a n. 1 così recita: "di cancellare dal registro speciale dei praticanti procuratori legali i praticanti che hanno compiuto il

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

prescritto periodo di pratica e conseguito il titolo al rilascio del relativo certificato che li abilita a sostenere l'esame da procuratore legale;"

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Barbantini e ritenutane l'utilità
delibera

che il punto 1 della delibera del 5 novembre 1992 è così modificato: "di non cancellare dal Registro speciale dei Praticanti Avvocati i praticanti che hanno compiuto il prescritto periodo di pratica e conseguito il titolo al rilascio del relativo certificato che li abilita a sostenere l'esame da Avvocato; resta ferma la facoltà dei detti praticanti di chiedere la cancellazione".

Il Consiglio dispone la pubblicazione della presente delibera sul Foro Romano e l'inserimento sul sito del Consiglio.

- Il Consigliere Barbantini propone di integrare il "Regolamento sulla pratica forense" adottato dal Consiglio nell'adunanza del 20 maggio 2004 come segue:

- il n. 2 viene così sostituito: "Il libretto deve contenere l'indicazione, ordinata cronologicamente, delle udienze cui si è assistito controfirmata dal giudice o dal dominus, senza necessità di produrre copia dei verbali delle udienze stesse. Previa autorizzazione del dominus, il praticante può presenziare alle udienze con altri due avvocati."

- Al n. 7 dopo la parola "libretto", aggiungere: "con attestazione del precedente e del nuovo dominus;"

- Dopo il n. 7 vengono aggiunti i punti:

"8. La pratica può essere svolta parzialmente all'estero, frequentando lo studio di un avvocato straniero o di un avvocato italiano che abbia uno studio all'estero, a patto che la stessa sia limitata a non più di due semestri, escluso comunque l'ultimo, e che sia previamente autorizzata dal Consiglio dell'Ordine. A tal fine il praticante dovrà presentare una dettagliata richiesta di autorizzazione a cui dovrà essere allegata anche la dichiarazione dell'avvocato presso il cui studio sarà accolto. Il Consiglio dell'Ordine, esaminata la domanda e, se del caso, sentito il richiedente, autorizza la pratica indicando le modalità concrete con cui la stessa dovrà essere svolta. Al termine del periodo autorizzato il praticante dovrà presentare una relazione dell'attività svolta nello studio legale, controfirmata dal professionista presso il quale la pratica è svolta. Qualora le condizioni di esercizio della pratica fossero ritenute non soddisfacenti, il Consiglio potrà non autorizzare la pratica all'estero ovvero, nel caso di mancato rispetto delle modalità indicate, non convalidare il periodo precedentemente autorizzato."

"9. I praticanti i quali, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n.101/1990, svolgono la pratica al di fuori dello studio di un avvocato, devono autocertificare, al termine dell'anno di tirocinio in proprio, almeno 25 nuovi procedimenti trattati nell'anno medesimo ai sensi dell'art. 8 lett. C) del D.P.R. citato. La mancanza di tale autocertificazione, ovvero l'insufficiente numero dei nuovi procedimenti, comportano l'interruzione della continuità della pratica con le conseguenze regolamentari di legge."

- Il n. 8, dopo le modifiche, assume il n. 10;

- al n. 8 (n. 10 dopo le modifiche), alla lettera A) dopo la parola "udienza", aggiungere: "salvo casi di comprovato impedimento, con obbligo di recupero nei successivi semestri;"

- al n. 8 (n. 10 dopo le modifiche), alla lettera B) dopo la parola periodo, aggiungere: "per coloro che si avvalgono delle Scuole di Specializzazione, fermo restando il sopraindicato obbligo, alla scadenza del biennio dovranno presentare il libretto, già vistato per i primi due semestri, ed il diploma conseguito al termine della Scuola.";

- il n. 8 (n. 10 dopo le modifiche), la lettera C) viene così sostituita: "L'annotazione di udienze relative all'attività di avvocati non preventivamente indicati sul libretto di pratica;"

- il n. 8 (n. 10 dopo le modifiche), la lettera D) viene eliminata.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- Dopo il n. 8 (n. 10 dopo le modifiche) viene aggiunto il punto:

"11. L'accertamento della non veridicità delle annotazioni trascritte nel libretto o di altre attestazioni relative allo svolgimento della pratica comporta conseguenze disciplinari a carico del praticante e/o del **dominus**.

In particolare, il professionista è impegnato moralmente a seguire il praticante per contribuire alla sua formazione professionale e deontologica ed a verificare e confermare l'effettivo svolgimento delle attività risultanti dalle relazioni e dal libretto."

- Il n. 9, dopo le modifiche, assume il n. 12.

- Il n. 10, dopo le modifiche, assume il n. 13.

- Al n. 10 (n. 13 dopo le modifiche), dopo la parola "colloquio", aggiungere: "(anche per coloro che si avvalgono della Scuola di Specializzazione)".

- Al n. 10 (n. 13 dopo le modifiche), dopo la parola "dell'Ordine", aggiungere: "o con Consigliere da questi delegato".

- Il n. 11, dopo le modifiche, assume il n. 14.

- Il n. 12, dopo le modifiche, assume il n. 15.

Il Regolamento risulta, pertanto, così definitivamente formulato:

REGOLAMENTO PRATICA FORENSE

1. Il libretto della pratica forense deve essere presentato per i visti, semestrali e finale, entro trenta giorni dal compimento del relativo periodo.

2. Il libretto deve contenere l'indicazione, ordinata cronologicamente, delle udienze cui si è assistito controfirmate dal giudice o dal dominus, senza necessità di produrre copia dei verbali delle udienze stesse. Previa autorizzazione del dominus da annotare sul libretto, il praticante può presenziare alle udienze con altri due avvocati.

3. Le udienze, come previsto dall'art. 6, n.1, lettera "a" del D.P.R. 101/90, dovranno essere almeno venti per ogni semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio. Il praticante potrà assistere a non più di due udienze al giorno, per un massimo di quattro udienze alla settimana.

4. Sul libretto devono essere annotati gli atti (almeno sei) predisposti dal praticante, il quale dovrà altresì riportare in modo approfondito almeno quattro questioni giuridiche effettivamente trattate nel semestre.

5. Gli adempimenti di cui ai precedenti punti 2 e 3, dovranno essere svolti anche dai praticanti che seguono corsi di carattere integrativo (Istituto Jemolo e simili).

6. Alla fine del primo anno di pratica il praticante deve presentare apposita relazione illustrativa dell'attività svolta: tale relazione dovrà essere sottoscritta dall'avvocato attestando la serietà ed effettività della pratica, la correttezza del comportamento e l'approfondimento da parte del praticante della relativa problematica anche di carattere deontologico.

7. Eventuali variazioni dell'avvocato presso il quale è svolta la pratica dovranno essere formalmente comunicate all'Ufficio Iscrizioni ai fini dell'annotazione sul libretto, con attestazione del precedente e del nuovo dominus.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

8. La pratica può essere svolta parzialmente all'estero, frequentando lo studio di un avvocato straniero o di un avvocato italiano che abbia uno studio all'estero, a patto che la stessa sia limitata a non più di due semestri, escluso comunque l'ultimo, e che sia previamente autorizzata dal Consiglio dell'Ordine. A tal fine il praticante dovrà presentare una dettagliata richiesta di autorizzazione a cui dovrà essere allegata anche la dichiarazione dell'avvocato presso il cui studio sarà accolto. Il Consiglio dell'Ordine, esaminata la domanda e, se del caso, sentito il richiedente, autorizza la pratica indicando le modalità concrete con cui la stessa dovrà essere svolta. Al termine del periodo autorizzato il praticante dovrà presentare una relazione dell'attività svolta nello studio legale, controfirmata dal professionista presso il quale la pratica è svolta. Qualora le condizioni di esercizio della pratica fossero ritenute non soddisfacenti, il Consiglio potrà non autorizzare la pratica all'estero ovvero, nel caso di mancato rispetto delle modalità indicate, non convalidare il periodo precedentemente autorizzato.

9. I praticanti i quali, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 101/1990, svolgono la pratica al di fuori dello studio di un avvocato, devono autocertificare, al termine dell'anno di tirocinio in proprio, almeno 25 nuovi procedimenti trattati nell'anno medesimo ai sensi dell'art. 8 lett. C) del D.P.R. citato. La mancanza di tale autocertificazione, ovvero l'insufficiente numero dei nuovi procedimenti, comportano l'interruzione della continuità della pratica con le conseguenze regolamentari di legge.

10. Il semestre non sarà considerato proficuamente e diligentemente svolto, ai sensi dell'art. 1, n. 1, D.P.R. 101/90, e di conseguenza il praticante sarà tenuto a ripeterlo ove, in occasione dei visti semestrali, sia rilevata anche una sola delle seguenti carenze:

A) La mancata certificazione di almeno 15 attestazioni di presenza in udienza, salvo casi di comprovato impedimento, con obbligo di recupero nei successivi semestri;

B) La mancata presentazione del libretto di pratica forense per i visti semestrali e finale, nel termine di 30 gg. successivo al compimento del relativo periodo; per coloro che si avvalgono delle Scuole di Specializzazione, fermo restando il sopraindicato obbligo, alla scadenza del biennio dovranno presentare il libretto, già vistato per i primi due semestri, ed il diploma conseguito al termine della Scuola.

C) L'annotazione di udienze relative all'attività di avvocati non preventivamente indicati sul libretto di pratica;

D) L'inosservanza dei limiti di cui all'art. 3, secondo comma, del presente Regolamento;

E) La mancata annotazione di almeno sei atti predisposti dal praticante;

F) La mancata trattazione, in modo approfondito, di almeno 4 questioni giuridiche;

G) La mancata presentazione della relazione illustrativa di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Situazioni particolari e carenze di modesta gravità saranno valutate caso per caso, ai fini di una eventuale regolarizzazione entro il semestre successivo, previa convocazione del praticante e dell'avvocato presso il quale è svolta la pratica da parte della Commissione Giovani alla presenza di un Consigliere Coordinatore.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

11. L'accertamento della non veridicità delle annotazioni trascritte nel libretto o di altre attestazioni relative allo svolgimento della pratica comporta conseguenze disciplinari a carico del praticante e/o del **dominus**.

In particolare, il professionista è impegnato moralmente a seguire il praticante per contribuire alla sua formazione professionale e deontologica ed a verificare e confermare l'effettivo svolgimento delle attività risultanti dalle relazioni e dal libretto.

12. La Commissione Giovani dovrà segnalare al Consiglio dell'Ordine le anomalie od irregolarità di particolare rilevanza, affinché quest'ultimo disponga la convocazione del praticante e dell'Avvocato presso il quale è svolta la pratica, anche al fine dell'eventuale esercizio dell'azione disciplinare ove siano ravvisate violazioni del Codice Deontologico Forense.

13. Il rilascio del certificato di compimento della pratica, di cui all'art. 9 D.P.R. 101/90, è subordinato al colloquio (anche per coloro che si avvalgono della Scuola di Specializzazione), con il Presidente del Consiglio dell'Ordine, o con Consigliere da questi delegato, da parte del praticante accompagnato personalmente dall'avvocato, il quale nell'occasione attesta con la propria presenza la serietà ed effettività della pratica svolta; tale colloquio dovrà avvenire non oltre due mesi dalla data di presentazione del libretto.

14. I partecipanti ai corsi di perfezionamento post-universitari "Scuole di Specializzazione di durata annuale" di formazione professionale forense per le Università all'uopo autorizzate sono esonerati dalla frequenza dello studio dell'avvocato ma non dalla partecipazione alle venti udienze semestrali.

15. Il diploma conseguito presso le Scuole di Specializzazione per le professioni legali, c.d. Scuole Bassanini, si considera equivalente ad un anno di pratica.

- Il Consigliere Barbantini riferisce sull'istanza datata 5 febbraio 2009 del Sig. Andrea Gea, Concessionario della Sala Avvocati -Edificio A- di Piazzale Clodio, con la quale chiede di apportare modifiche alla predetta Sala per consentire il prolungamento dell'orario di apertura e maggiore disponibilità di tempi agli Avvocati per la consultazione delle nomine e ritiro di atti e documenti dagli stessi depositati.

Il Consiglio autorizza l'esecuzione dei lavori così come richiesti dal Sig. Andrea Gea, a sue spese, previa autorizzazione del Consegretario del Palazzo.

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53

Il Consiglio

- Vista l'istanza presentata dai seguenti professionisti: Avvocati
Giovanna Albanese, Valentina Antonelli, Federica Ascione, Simona Bianchi, Raffaele Bonfiglio, Maria Isabella Bruccheri, Simone Ciccotti, Simonetta Crisci, Giovanna De Maio, Giuseppina Dell'Aquila, Gianfrancesco Fidone, Mara Fiocca, Roberto Fiocca, Federica Lollo, Giovanna Maugeri, Eleonora Moscato, Paola Ottaviani, Monica Pace, Claudio Rossano, Manuela Scerpa, Anna Semplicino, Amedeo Tosti, Laura Vasselli,

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge;

dispone

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

che gli estremi della presente autorizzazione siano riportati nel primo foglio del registro cronologico degli istanti di cui all'art. 8 della citata legge.

Pareri per nomina a Vice Procuratore Onorario e Giudice Onorario di Tribunale

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulle richieste di parere per la nomina a Vice Procuratore Onorario e/o Giudice Onorario di Tribunale dell'Avvocato Gisella Serranò.

Il Consiglio esprime parere favorevole.

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota dell'Avv. Rocco Bianco, pervenuta in data 28 gennaio 2009, con la quale comunica lo scioglimento dell'Associazione Professionale denominata "Studio Legale e Tributario Rocco Bianco Avvocato, Pierfrancesco Bruno Avvocato, Maria Luisa Rossi Ragioniere e Commercialista, Civita Di Russo Avvocato & Fabio Costan Avvocato - Associazione Professionale" con logo "RB Partners & Associati".

Il Consiglio ne prende atto e manda all'Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti.

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, pervenuta in data 22 gennaio 2009 con la quale, con riferimento alla restituzione dei fascicoli tuttora giacenti presso l'Agenzia, comunica l'inizio della procedura di scarto riferita ai ricorsi decisi entro il 31.12.1999 e chiede di divulgare presso gli iscritti la comunicazione stessa.

Il Consiglio delibera di pubblicare la notizia sul sito.

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 27 gennaio 2009, con la quale chiedono i dati degli iscritti nell'Albo alla data del 31 dicembre 2008.

Il Consiglio delega il Presidente.

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota dell'Avv. (omissis), pervenuta in data 30 gennaio 2009, con la quale chiede che gli venga rilasciata copia dello Statuto dello Studio Legale "(omissis)", per conoscere la natura della società, individuare il regime di responsabilità dei soci e i soggetti muniti di rappresentanza.

Il Consiglio rigetta l'istanza.

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia, pervenuta in data 2 febbraio 2009, con la quale chiede la disponibilità dell'Aula Avvocati per i giorni 15, 17 e 19 giugno 2009 per lo svolgimento delle prove per gli esami di Avvocato Cassazionista.

Il Consiglio accoglie l'istanza.

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota degli Avvocati Alfonso Quintarelli e Fabrizio Rossetton, pervenuta in data 3 febbraio 2009, con la quale comunicano la costituzione dell'Associazione Professionale denominata "Avv. Alfonso Quintarelli & Partners - Studio Legale Associato".

Il Consiglio ne prende atto e manda all'Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti.

- Il Consigliere Tesoriere Ierardi, con riferimento all'incarico ricevuto dal Consiglio con delibera dell'8 gennaio 2009 in merito all'esame del provvedimento del Consiglio Nazionale Forense sul "Co-

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

dice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria" (circolare C.N.F. n. 36-C 2008), precisa che tale documento rappresenta il codice di comportamento che gli avvocati devono rispettare nel trattare i dati personali dei clienti nello svolgimento della loro attività professionale.

Il Consigliere Tesoriere Ierardi, nell'evidenziare che per trattamento dei dati personali si intende qualunque operazione effettuata con o senza l'ausilio di strumenti elettronici concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, l'estrazione, il raffronto, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, riferisce quanto segue: il citato documento:

- a) è un'appendice del Codice deontologico degli avvocati a cui bisogna dare apposita ufficializzazione nel sito del Consiglio dell'Ordine e con altre modalità ritenute opportune;
- b) individua le tutele per il trattamento dei dati personali dei clienti da parte degli avvocati dalla fase propedeutica l'instaurazione di un giudizio fino alla fase successiva alla sua definizione;
- c) detta le regole che gli avvocati devono rispettare che si possono così sintetizzare:
 - gli avvocati devono informare la clientela, anche una tantum in forma colloquiale, sull'uso che verrà fatto dei dati personali;
 - è opportuno che l'informativa scritta sia affissa nello studio e pubblicata sul sito web;
 - gli avvocati devono adottare misure di sicurezza dei sistemi informatici per evitare abusi e furti di dati da parte di personale non autorizzato;
 - gli avvocati devono istruire il personale di ufficio in merito alle cautele da adottare.

Il Consiglio delibera di divulgare quanto sopra sul sito del Consiglio.

- Il Consigliere Tesoriere Ierardi riferisce di aver preso parte, sabato 31 gennaio 2009, unitamente al Presidente Cassiani e al Consigliere Cipollone, all'inaugurazione dell'Anno Giudiziario presso la Corte d'Appello di Roma.

Il Consigliere Tesoriere Ierardi esprime apprezzamento per il discorso che, nell'occasione, ha tenuto il Presidente Cassiani e che ha rappresentato un'autorevole e appassionata difesa del prestigio del ruolo e dell'alta funzione dell'Avvocatura.

L'intervento del Presidente Cassiani, in alcuni tratti forte e coraggioso, non ha mancato di evidenziare le difficoltà in cui opera la nostra Categoria e il prezioso contributo che da sempre essa assicura all'Amministrazione della Giustizia, suscitando apprezzamento da parte di tutti i presenti.

Il Consiglio ne prende atto ed esprime apprezzamento per l'intervento del Presidente Cassiani.

- Il Consigliere Murra riferisce che sul quotidiano Italia Oggi del giorno (omissis) è stata pubblicata, a tutta pagina, l'intervista all'Avv. (omissis), nella quale il professionista si vanta di aver assistito molti facoltosi e importanti clienti, indicandone specificamente i nomi. Rammenta che tale attività è espressamente vietata dall'art. 17 del vigente Codice deontologico e che già di recente il Consiglio ha deliberato di aprire una pratica di segreteria su analoga vicenda. Propone, quindi, in conformità con la precedente decisione che, anche in questo caso, si dia vita ad un apposito fascicolo di segreteria.

Il Consiglio dato atto, delibera di aprire una pratica di segreteria che viene assegnata, per l'istruttoria, allo stesso Consigliere Murra.

- Il Consigliere Murra riferisce che la Soc. Visura che gestisce l'architettura del sito internet del Consiglio, contattata a seguito della delibera consiliare dell'8 gennaio 2009 con la quale si è stabilito di pubblicare in tempo reale i verbali delle adunanze, ha fatto sapere che l'intervento tecnico per

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

consentire la pubblicazione (mediante inserimento di apposita rubrica, con conseguente indicizzazione e manutenzione) ha il costo di euro 2.000 (duemila) da versarsi una tantum.

Il Consiglio, dato atto, approva la spesa e dà mandato al Consigliere Murra per far apportare la modifica al sito.

- Il Consigliere Rossi comunica che è necessario procedere alla sottoscrizione dei contratti esecutivi dell'accordo relativo alla piattaforma per la formazione e-learning già approvato con delibera del Consiglio.

Il primo accordo riguarda la realizzazione di video corsi e prevede un costo di euro 2.000,00 a corso (ne sono previsti sette).

Il secondo accordo -relativo ai costi di assistenza agli utenti nell'utilizzo della piattaforma- prevede il versamento di un euro ad effettivo fruitore.

Tenuto conto delle esenzioni varie e dei praticanti abilitati, i fruitori effettivi del servizio risultano circa 15.000.

Il costo totale annuo sarebbe dunque di circa 30.000,00 euro.

Nell'anno 2008, è stato previsto l'importo di euro 100.000,00 per la posta di bilancio destinata all'aggiornamento professionale, importo che, comunque, non è stato utilizzato.

Il Consiglio approva.

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Rossi, procede all'esame di cinquanta domande di accreditamento di eventi/attività formative, che approva a maggioranza.